

STATUTO

RI.PRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI 82

Numero REA: TA - 191849

Codice fiscale: 03093910739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A)	al Numero 2560 del Repertorio
		al Numero 2030 di Raccolta
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"RI.PRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la Società	
	cooperativa sociale denominata: "RI.PRO SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire,	
	con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico - Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/91, non ha	

	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)	
	della Legge n. 381/91; aspirazione della Cooperativa è di di-	
	venire punto di riferimento nei territori dove opera in mate-	
	ria di servizi sociali, socio-sanitari, educativi ed assi-	
	stenziali.	
	I principi a cui si ispira sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio.	
	La Cooperativa ha come impegno la difesa delle fasce più de-	
	boli della popolazione, sia attraverso percorsi lavorativi	
	gestiti con competenza, professionalità e sensibilità e sia	
	attraverso progetti mirati e condivisi di sostegno, facendosi	
	carico della creazione di contesti lavorativi sereni per gli	
	operatori e per gli utenti. Per la cooperativa è priorità as-	
	soluta il rispetto del contratto nazionale di lavoro dei soci	
	lavoratori e dei dipendenti; altresì inderogabile è il ri-	
	spetto delle normative in materia di sicurezza e di qualità	
	dei servizi erogati.	
	La Cooperativa garantisce ai propri soci, dipendenti e utenti	
	la propria libertà individuale rispetto alle proprie idee	
	politiche, religiose e proprie attitudini sessuali.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	

	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge n. 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci e dei dipendenti,	
	in funzione della qualità, quantità e professionalità. In	
	funzione della quantità, della qualità e della professiona-	
	lità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così co-	
	me sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	le seguenti attività:	
	- assistenza ed ogni altra forma d'intervento psi-	
	co-socio-riabilitativo in direzione di minori, anziani, por-	
	tatori di handicap e disadattati psico-sociali di qualunque	
	età;	
	- assistenza agli anziani a domicilio o presso centri orga-	
	nizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bi-	

	sogni propri dell'età e gestione di centri diurni;	
	- assistenza ai tossicodipendenti;	
	- gestione di Centri di riabilitazione residenziali e non per	
	tossicodipendenti e patologie correlate;	
	- animazione culturale per la gestione del tempo libero at-	
	traverso la organizzazione di parchi giochi, ludoteche, bi-	
	blioteche, attività sportive, teatrali e musicali e gestione	
	di laboratori di tecniche espressive e artigianali;	
	- prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di	
	sostegno alla famiglia (lavoro di babysitter e quant'altro	
	occorrente);	
	- servizio di sostegno alla famiglia per il recupero della	
	dispersione scolastica e per il sostegno scolastico primario	
	e secondario; orientamento scolastico, mestieri e formazione	
	professionale; home-maker;	
	- assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap e	
	minori;	
	- predisposizione sistema informativo e di comunicazione per	
	non vedenti ed audiolesi anche attraverso le più idonee tec-	
	nologie informatiche, anche ai fini dell'inserimento lavora-	
	tivo;	
	- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed ar-	
	tistiche in soggetti non vedenti ed audiolesi;	
	- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoria-	
	li con annessi servizi all'utenza;	

	- prestazione di servizi quali telesoccorso, teleassistenza e	
	telemedicina;	
	- organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;	
	- assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludi-	
	che destinate ai minori conviventi con madri in stato di de-	
	tenzione; assistenza interne ed esterna agli istituti di pena	
	per soggetti in stato di detenzione o agli arresti domici-	
	liari;	
	- studi e ricerche sociali sulle realtà territoriali;	
	- corsi di specializzazione, attività di formazione per ope-	
	ratori sociali e culturali, consulenza ed orientamento dei	
	giovani, accompagnamento alla creazione d'impresa;	
	- ricerca, consulenza, progettazione ed indagini statistiche	
	destinate a servizi socio-sanitari e a cittadini in genere;	
	- turismo socio-culturale;	
	- gestione di attività riabilitative per anziani e disabili e	
	minori;	
	- gestione di centri termali e attività connesse per anziani;	
	- gestione di centri benessere sociale;	
	- gestione di ambulatori polispecialistici di medicina legge-	
	ra;	
	- gestione piscine per attività riabilitative in acqua;	
	- gestione colonie marine;	
	- gestione di masserie didattiche, fattorie sociali;	
	- attività di pet-terapy ed ippoterapia;	

	- gestione servizio emergenza radio e pronto soccorso sociale;	
	- attività e servizi di pulizia e di piccole manutenzioni,	
	legati a strutture di accoglienza per anziani, portatori di	
	handicap e bambini;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale, entro cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- gestione di qualsivoglia apparato tecnico volto alla sicu-	
	rezza dell'individuo tramite centrale operativa;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di accoglienza e gestione di centri per l'integra-	
	zione di immigrati e comunità nomadi;	
	- gestione di laboratori di tecniche espressive ed artigiana-	
	li;	
	- progettazione sociale per enti pubblici e privati;	
	- gestione di servizi e/o strutture finalizzate al migliora-	
	mento della qualità della vita delle persone;	
	- gestione in enti assistenziali, socio sanitari o sanitari,	
	pubblici o privati di servizi come l'assistenza alla persona,	
	l'assistenza infermieristica, l'ausiliarato, le pulizie e la	
	sanificazione;	
	- gestione di attività di accompagnamento minori, anziani e	

	portatori di handicap su scuola-bus, pullman o altri mezzi di	
	trasporto attrezzati;	
	- gestione di corsi di formazione professionale senza fini di	
	lucro;	
	- servizio di segretariato sociale;	
	- servizio di sportello sociale o d'informazione sociale;	
	- servizio di pronto intervento sociale;	
	- servizio sociale professionale;	
	- servizio di tutor;	
	- servizi di integrazione scolastica ai disabili;	
	- servizi di mediazione;	
	- affido minori;	
	- affido adulti;	
	- affido anziani;	
	- servizio civile degli anziani;	
	- servizi di contrasto della povertà e della devianza;	
	- centri antiviolenza;	
	- sportelli di integrazione socio-sanitaria-culturale degli	
	immigrati.	
	La cooperativa può operare e gestire le seguenti strutture:	
	STRUTTURE PER MINORI:	
	- gestione di strutture socio educative e socio sanitarie di	
	qualsiasi tipo; gestione comunità familiari; gestione comu-	
	nità educativa; gestione comunità di pronta accoglienza; ge-	
	stione comunità alloggio; gestione gruppo appartamento; ge-	

	stione centri socio-educativi diurni; gestione asilo-nido o	
	nido d'infanzia, scuole materne sezioni primavera; gestione	
	ludoteche; gestione centro ludico di prima infanzia; gestione	
	comunità familiari e casa famiglia; gestione centro aperto	
	polivalente per minori; gestione centro ascolto per le fami-	
	glie.	
	STRUTTURE PER ANZIANI:	
	- gestione comunità alloggio; gestione gruppo appartamento;	
	gestione casa alloggio; gestione casa di riposo; gestione re-	
	sidenza socio-sanitaria assistenziale; gestione residenza so-	
	ciale assistenziale; gestione centro diurno; gestione centro	
	sociale; gestione centro aperto polivalente.	
	STRUTTURE PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI:	
	- gestione casa famiglia o casa per la vita; gestione comu-	
	nità alloggio per ex tossicodipendenti; gestione gruppo ap-	
	partamento per ex-tossicodipendenti.	
	STRUTTURE PER ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI:	
	- gestione comunità alloggio per gestanti e madri con figli a	
	carico; gestione gruppo appartamento per gestanti e madri con	
	figli a carico; gestione alloggio sociale; gestione centro di	
	pronta accoglienza; gestione centro di accoglienza per perso-	
	ne sottoposte o già sottoposte a provvedimenti limitativi	
	della libertà personale; gestione centro sociale rieducativo	
	per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti limi-	
	tativi della libertà personale; gestione casa rifugio per	

	donne vittime di violenza; gestione casa rifugio per persone	
	vittime di tratta; gestione comunità terapeutiche e centri	
	diurni per recupero della tossicodipendenza ed altre proble-	
	matiche correlate.	
	STRUTTURE PER DIVERSAMENTE ABILI:	
	- gestione comunità alloggio; gestione gruppo appartamento;	
	gestione comunità socio-riabilitativa; gestione residenza so-	
	cio-sanitaria assistenziale; gestione residenza sociale assi-	
	stenziale; gestione centro diurno socio-educativo e riabili-	
	tativo; gestione centro sociale; gestione centro aperto poli-	
	valente; gestione c.d. "dopo di noi".	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali, partecipazione ad ap-	
	palti, attività di project financing.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	

	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale con esclu-	
	sione assoluta della possibilità di svolgere attività di as-	
	sunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperati-	
	ve in possesso di determinati requisiti, appositamente auto-	
	rizzate e/o iscritte in albi o elenchi.	
	L'organo Amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui alla normativa vigente, alle condizioni e nei limi-	
	ti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	

TITOLO III		
SOCI		
Art. 4 (Soci cooperatori)		
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al		
minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti i		
soggetti aventi la capacità di agire, ed in particolare co-		
loro che abbiano maturato una capacità professionale nei set-		
tori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque pos-		
sano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la		
propria attività lavorativa o professionale.		
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello		
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio		
all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve		
essere coerente con la capacità economica della cooperativa		
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione del-		
le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.		
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:		
a) soci ordinari che svolgono un'attività retribuita;		
b) soci volontari, in numero non superiore al 50% (cinquanta		
per cento) del numero complessivo dei soci; a costoro sarà		
dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso		
delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate		
sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno		
soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione		
contro gli infortuni e le malattie professionali.		

	Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nel-	
	l'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del	
	socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del Codice Civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	10 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per	
	l'ammissione per il socio ordinario.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 37 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti "b)", "c)", "d)" ed "e)"	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul li-	
	bro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione all'unanimità.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	

	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	

	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 37 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	

	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro in-	
	staurato ai sensi del precedente articolo 3. Le deliberazioni	
	assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Coo-	
	perativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo am-	
	ministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 37 e seguenti	
	del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provve-	
	dimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. "c)",	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato. L'eventuale sovrapprezzo sarà de-	

	stinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile o ad altra riserva	
	statutaria.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra loro che li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale de-	
	signazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Ci-	
	vile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 12. In caso di pluralità di eredi, questi	
	debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il	

	rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Società consenta	
	la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sen-	
	si dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	"b)", "c)", "d)" ed "e)", oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote o dal pagamento della presta-	
	zione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	

	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civi-	
	le. Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della So-	
	cietà, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00)	
	ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a una.	

	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda	
	trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronun-	
	ciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	

	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attri-	
	buzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera "d)", qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime grave-	
	ranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capi-	
	tale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci sta-	
	bilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	

	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	
	sione e le cause di incompatibilità previste per i soci coo-	
	peratori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecen-	
	to/00);	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7, che	
	deve essere imputato a riserva statutaria;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	

	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione	
	dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destina-	
	re gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve indivisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	

	prevalente. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare	
	la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella mi-	
	sura massima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. I soci in sede di approvazione del bilancio de-	
	liberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del numero complessivo degli aven-	
	ti diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice	
	Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	

	del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dagli arti-	
	coli 25, 26, 27 e 28 del presente Statuto.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata con evidenza di ricevimento, inviata	
	almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle	
	suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e	
	dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	interventuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sov-	
	ventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	

	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due	
	soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando	
	il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un minimo	
	di tre ad un massimo di cinque Consiglieri.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	

	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono	
	rinnovabili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge. Gli Amministratori possono	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutua-	
	listici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale an-	
	damento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	

	dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne sia-	
	no informati almeno un giorno prima della riunione. Le adu-	
	nanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deli-	
	berazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	

	Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di	
	impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, qualora la sua nomina sia obbligatoria	
	per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si	
	compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sin-	
	daci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nomi-	
	nato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche	
	il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	

	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00 (Euro diecimila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e se-	
	guenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Ta-	
	ranto. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	

	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	
	ogni formalità non necessaria al rispetto del contradditto-	
	rio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza	
	di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbi-	
	trale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Art. 39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	

	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. "c)";	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	

	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Co-	
	dice Civile contenente la "disciplina delle società coopera-	
	tive", a norma dell'art. 2519 stesso Codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	Firmati: Celestina APRILE, Nicola MOBILIO Notaio. Vi è il si-	
	gillo.	

[illegible]